

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. 10841 Serie 3 Data 26/10/2009	REGISTRATO CON EURO ESENTE IL DIRIGENTE
--	--	--

**PATTO AGGIUNTIVO A CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO
 DIVERSO DA ABITAZIONE**

REGISTRATO A ROMA 1 il 27/10/2009 al n 35862/IT

Con la presente scrittura privata tra

PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE – P.I.M.E., con sede in Milano, via Monte Rosa n. 81, Ente Ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con Regio decreto in data 26 agosto 1926, successivamente modificato con Regi decreti del 10 marzo 1927 e del 26 febbraio 1928, iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al n 375, codice fiscale 00889190153, in persona del suo legale rappresentante Fr. Silvio Morelli, nato a Milano il 17 settembre 1953, domiciliato per la carica ove sopra, religioso, d'ora in poi indicato come "Locatore"

E

AUTORITA' per le GARANZIE nelle COMUNICAZIONI - AGCOM, con sede in Napoli, Centro Direzionale isola B5- Torre Francesco, istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, codice fiscale 95011660636, in persona del direttore del Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi, ing. Arturo Ragozini, nato a Genova il 3 agosto 1972, domiciliato per la carica ove sopra, d'ora in poi indicata come "Conduttrice"

premesso che

- con contratto di locazione sottoscritto in data 15 ottobre 2009, in autentica Notaio Maria Chiara Bruno, rep 21453/7307, registrato a Roma 1, il 27/10/2009 al numero 35862/IT, il Locatore ha concesso in locazione alla Conduttrice l'intero edificio sito in Roma, via Isonzo n. 21/B, censito al Catasto Fabbricati di Roma, zona censuaria 2, al foglio

Fr. Silvio Morelli

Arturo Ragozini

559, particella 49, subalterno 10 categoria D/8, subalterno 11, categoria D/1 e subalterni 8 e 12 graffiati, categoria C/6, come meglio descritto in detto atto di cui il presente forma parte integrante e sostanziale;

- a detto contratto, con decorrenza 1 luglio 2014, è stata applicata la riduzione del canone in misura del 15%, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DL 6 luglio 2012 n. 95, così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente dall'art. 24, comma 4, lett. a) del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
- La Condittrice, al fine di poter proseguire nel rapporto locativo, pur a fronte della necessaria adozione, richiesta dalla normativa in materia di *spending review*, di misure intese alla riduzione delle spese correnti dell'Autorità, ha chiesto al Locatore la disponibilità a concedere un'ulteriore riduzione del canone annuo;
- Il Locatore, in considerazione della natura giuridica della Condittrice, ha preso atto della situazione determinatasi e si è, quindi, dichiarato disponibile a ridurre il canone annuo ad € 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00) limitatamente al periodo dal 01 ottobre 2015 al 30 settembre 2018;
- La Condittrice ha provveduto al regolare pagamento di quanto sino ad oggi dovuto, quindi risulta in regola con i pagamenti dei canoni maturati.

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue



1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Avvalendosi della facoltà di cui al punto 2. del contratto di locazione qui richiamato, le Parti concordano che il canone annuo di locazione è fissato in € 2.100.000,00 (Euro duemilionicentomila/00) a decorrere dal 1 ottobre 2015.
3. Decorso il termine del 30 settembre 2018, su istanza di una delle parti, le stesse si incontreranno ai fini di una eventuale successiva rideterminazione del canone sulla base di una aggiornata valutazione di congruità della competente Agenzia, fatto salvo il diritto di recesso in capo al Locatore in forza della normativa vigente.
4. A titolo di deposito cauzionale, secondo quanto previsto al punto 5) del contratto di locazione, la Condittrice emette un'apposita fideiussione bancaria a vantaggio del Locatore, per un valore complessivo di 525.000,00€ (cinquecentoventicinquemila), corrispondente a tre mensilità del canone annuo come rimodulato al punto 2).
5. Per tutto quanto qui non espressamente modificato resta in vigore tutto quanto pattuito nel contratto sottoscritto il 15/10/2009.

Roma, li 01/10/2015

Il Locatore



Il Condittrice

[Handwritten signature]